



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto
UPAG

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO DI AREA DESTINATA AD ATTIVITA' ESTRATTIVA Cava di gneiss nel comune di Falconara Albanese (CS), località Manche Cavoni -

Prosecuzione dei lavori di coltivazione mineraria della cava sita in località Manche Cavoni nel Comune di Falconara Albanese (CS) - Parere favorevole n. D.D.G. n. 23476 del 28.12.2004 della Regione Calabria espresso ai fini della compatibilità ambientale avente per oggetto "DPR 12.04.1996 Valutazione Impatto Ambientale - Progetto di coltivazione di una cava preesistente per l'estrazione di materiale lapideo con recupero paesaggistico ambientale del sito ed ampliamento in località Manche-Cavoni nel comune di Falconara Albanese

Art. 1. OGGETTO

La concessione ha per oggetto la *"Prosecuzione dei lavori di coltivazione mineraria della cava sita in località Manche Cavoni nel Comune di Falconara Albanese (CS), parere favorevole n. D.D.G. n. 23476 del 28.12.2004 della Regione Calabria espresso ai fini della compatibilità ambientale avente per oggetto "DPR 12.04.1996 Valutazione Impatto Ambientale - Progetto di coltivazione di una cava preesistente per l'estrazione di materiale lapideo con recupero paesaggistico ambientale del sito ed ampliamento in località Manche-Cavoni nel comune di Falconara Albanese."*

Dovranno essere effettuati:

- **il ritombamento della buca con le terre e rocce da scavo in modo proporzionale ai volumi estratti durante la coltivazione prevedendo che in assenza di tale materiale il riempimento dovrà essere effettuato con il materiale di escavazione della cava stessa;**
- **le opere di ripristino vegetazionale dell'area di cava con l'utilizzo esclusivo di specie vegetali comprese negli habitat del luogo di riferimento.**

L'Amministrazione chiarisce che, ai sensi delle disposizioni regionali di cui alla Legge Regione Calabria n. 4 del 24/2/2023, l'aggiudicatario, qualora diverso dall'intestatario dell'autorizzazione vigente oggetto di concessione, dovrà chiedere preliminarmente agli uffici comunali competenti di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione.

Art. 2. UBICAZIONE, ESTENSIONE E RIFERIMENTI CATASTALI

Il terreno è individuato sulla proprietà del Fondo Edifici di Culto ubicata in località Manche-Cavoni nel comune di Falconara Albanese.

Il lotto interessa i beni censiti in Catasto Fabbricati: **Foglio 2 particella n.109, sub. 1, cat. D/1, area del lotto mq. 129.720.**

L'Amministrazione dà atto che l'area oggetto di concessione è attualmente occupata dal concessionario



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto
UPAG

uscente e che sarà resa disponibile nel tempo massimo di 60 gg dall'aggiudicazione definitiva.

Art. 3. DESTINAZIONE URBANISTICA

In base al certificato di destinazione urbanistica prot. N. 2040 del 18/3/2024 rilasciato dal Comune di Falconara Albanese su richiesta della Prefettura di Cosenza il cespite censito ricade in larga parte in Zona E3/B (Territorio Agricolo Montano Tutelato) ed in piccola parte in Zona E2 (Territorio Agricolo Montano).

Risultano presenti i seguenti vincoli:

Foglio 2 - Particella 109 vincolo geologico;

Foglio 2 - Particella 40 vincolo geologico

Art. 4. CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO –

Sulla base della perizia di stima elaborata dall'Agenzia delle Entrate in data 27/5/2024, il concessionario dovrà riconoscere al F.E.C., per tutta la durata della concessione di anni sei di cui al successivo art. 6, i seguenti importi:

A) Canone annuale per l'occupazione dell'area in concessione per la coltivazione della cava per l'intera durata della concessione di sei anni = € 702.000,00, calcolato sulla base di un canone annuale di euro 117.000,00;

L'importo del canone di cui alla lettera A) è soggetto a rialzo.

L'importo dovrà essere sempre corrisposto anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni annualità per tutta la durata della concessione qualunque sia la resa, la qualità e la quantità di materiale reperito indipendentemente da periodi di sospensione o imprevisti di qualsiasi specie, assumendosi il concessionario ogni rischio relativo anche ai sensi dell'art. 1469 C.C.,

Tale compenso dovrà comunque essere corrisposto anche in caso di mancata estrazione per qualsiasi circostanza compresa la assenza e/o decadenza del titolo autorizzativo all'attività di cava e fino all'occupazione del suolo.

L'Amministrazione si riserva di effettuare i dovuti controlli.

Il canone costituisce il corrispettivo per la concessione del diritto di cui all'Art. 1 del Capitolato.

Nell'offerta economica il concorrente dovrà esprimere, in numeri e lettere, il rialzo:

1) sul valore base indicato nell'avviso d'asta per il canone di cui alla lettera A);

Non saranno ammesse offerta a ribasso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto
UPAG

Resta inteso che allo scadere della concessione sarà dovuto il canone di cui alla lettera A) (da incrementarsi in relazione all'offerta formulata) fino alla completa rimozione degli impianti e attrezzature oggetto di concessione.

Art. 5. DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - PROROGHE

La durata della concessione è stabilita in anni sei (6) comprensiva del periodo dedicato all'eventuale ripristino ambientale.

La durata decorre dalla sottoscrizione del contratto con possibilità di proroga per il tempo che effettivamente intercorrerà tra la sottoscrizione e l'ottenimento della eventuale voltura dell'Autorizzazione alla coltivazione.

Art. 6. REQUISITI

Per partecipare alla gara gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:

- requisiti di tipo soggettivo:
- requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e ss. del d.lgs. n. 36/2023 nei limiti di applicabilità alla procedura in oggetto;
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. come aziende esercenti le attività di estrazione e lavorazione di materiali lapidei.
- requisiti di tipo economico finanziari e tecnico professionali:
- aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2021-2022-2023) antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale d'impresa per un valore medio annuo almeno pari all'importo di € 200.000,00 (euro duecentomila). Tale importo deve essere riferito ad attività nel settore estrazione, trasformazione o commercializzazione inerti. La richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica e organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate;
- attestazione di almeno un istituto di credito attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente e che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni;

In caso di raggruppamenti di Imprese o consorzi la documentazione suddetta dovrà essere inerente a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento od al consorzio nel loro complesso.

Art. 7. RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento, sulle somme scadute e non pagate, saranno dovuti, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori calcolati sulla base del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192 che amplia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto
UPAG

l'efficacia della disciplina dei ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali ai ritardi sui contratti dei lavori pubblici contenuti nel D. Lgs. 9/10/2002 n. 231.

In caso di mancato pagamento delle rate il F.E.C. – Prefettura di Cosenza, potrà rivalersi, sia per il canone e sia per gli interessi moratori, sulla cauzione la quale dovrà essere reintegrata obbligatoriamente entro 30 giorni dall'escussione, pena la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del C.C.

Art. 8. SUPERFICIE ESCAVABILE

Il Concessionario potrà esercitare l'attività estrattiva durante l'intero periodo della concessione unicamente nell'ambito delle superficie assegnata, individuata nel deliberato, e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Il Concessionario dovrà, altresì, adempiere all'obbligo di "riempimento della buca con le terre e rocce da scavo in modo proporzionale ai volumi estratti durante la coltivazione, prevedendo che in assenza di tale materiale, il riempimento dovrà essere effettuato con il materiale di escavazione della cava stessa".

Fermo restante quando indicato nel precedente capoverso il Concessionario potrà utilizzare il materiale di sfrido per gli scopi che riterrà opportuni, con la condizione che, oltre a quanto previsto al successivo Art. 11, l'attività estrattiva venga esercitata nei limiti dell'autorizzazione amministrativa più volte citata.

Art. 9. ASPETTI AUTORIZZATIVI E PIANO DI COLTIVAZIONE

Il Concessionario, in qualità di detentore dell'area in concessione, dovrà espletare, a suo totale carico, tutte le procedure richieste dall'organo competente finalizzate all'approvazione del piano di coltivazione con riferimento all'intera durata del contratto.

Resta a carico del concessionario produrre tutta la documentazione prevista dalla Legge Regionale 4/2023 oltre che tutti gli adempimenti relativi al rinnovo/voltura della concessione in essere.

Tutte le operazioni di coltivazione dovranno rispettare le condizioni e prescrizioni dell'Autorità Amministrativa competente in materia di coltivazione e sfruttamento di cave ed in particolare l'attività estrattiva dovrà essere condotta in conformità con le prescrizioni normative, le indicazioni grafiche e le scadenze temporali del piano di coltivazione.

Art. 10. CONTROLLO DEL MATERIALE ESTRATTO

Al fine di verificare l'andamento dell'escavazione, l'Amministrazione proprietaria potrà adottare sistemi di controllo e verifiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto
UPAG

In particolare, prima dell'avvio delle operazioni di coltivazione mineraria, il Concessionario è obbligato alla presentazione del piano di estrazione con perizia giurata corredata da tavole grafiche esplicative, a firma di tecnico abilitato dalla quale risulti:

- la misura dello stato di fatto del piano di estrazione attuale,
- la misura dello stato di fatto dell'area oggetto di ri-tombamento,
- le quantità dei volumi da estrarre.

Nel corso del periodo di concessione, per ogni annualità, dovrà presentare idonea misurazione del quantitativo effettivamente estratto, nel rispetto della tempistica indicata nel precedente art. 5.

Qualora l'Amministrazione proprietaria ritenga opportuno effettuare accertamenti in merito al piano di estrazione presentato potrà avvalersi di proprio tecnico di fiducia comunicandolo alla ditta esercente l'attività estrattiva.

Ogni onere sostenuto per le operazioni di misurazione è a carico del Concessionario, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione proprietaria.

La Ditta non potrà, in alcun modo, impedire il libero accesso alle cave alle persone incaricate dei controlli, che avranno luogo previo avviso da parte dell'Amministrazione proprietaria al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone.

Art. 11. REVISIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Il Canone annuale per l'occupazione dell'area in concessione (individuato alla lettera A) dell'art.5 e da incrementarsi in relazione all'offerta formulata) verrà rivalutato all'inizio di ciascuna nuova annualità, in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (N.I.C.) verificatosi nell'anno precedente se positivi.

Art. 12. APERTURA E UTILIZZO DELLE STRADE

Contestualmente alla trasmissione del piano di coltivazione, pena la sospensione della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di presentare il piano di manutenzione della viabilità interna alla cava che resta a totale carico del concessionario sia in termini realizzativi sia manutentivi.

Resta a carico del concessionario anche la manutenzione della viabilità per accedere alla cava seppure la stessa ricade sul Comune di Falconara Albanese.

Allo scadere della concessione la Ditta dovrà lasciare le strade in buon ordine e dovrà rimuovere, a sue spese, tutte le attrezzature e macchinari di sua proprietà.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto
UPAG

Resta inteso che fino alla completa rimozione degli impianti presenti nella cava il concessionario dovrà corrispondere il canone di cui alla lettera A) del precedente articolo 5 (da incrementarsi in relazione all'offerta formulata e alla revisione di cui all'art 14) essendo lo stesso legato all'occupazione del suolo pubblico.

Senza una specifica autorizzazione dell'Amministrazione proprietaria, attraverso la zona di coltivazione delle cave non potrà essere trasportato materiale proveniente da altre cave.

Art. 13. TRASPORTO E UTILIZZO DEL MATERIALE

Fermo restando tutto quanto individuato all'Art. 12, il materiale estratto dovrà essere depositato nel piazzale di lavorazione per il suo successivo impiego.

Art. 14. MATERIALE DI SCARTO

Il materiale di scarto qualora presente, se non destinato all'effettivo utilizzo e/o alle operazioni di ripristino ambientale ovvero sagomatura e rinverdimento deve essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti previste dalla vigente normativa.

Art. 15. TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA

Il concessionario deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro e dovrà fornire in fase di aggiudicazione definitiva tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia.

Art. 16. RECESSO

Il recesso da parte del concessionario, dovrà essere comunicato esclusivamente con PEC all'indirizzo protocollo.prefcs@pec.interno.it con almeno 12 (dodici) mesi di anticipo e comporterà in ogni caso il pagamento del relativo canone fino alla data dell'effettiva efficacia del recesso, ma nel caso in cui la richiesta di recesso avvenga oltre il terzo anno contrattuale, sarà comunque dovuto all'Amministrazione proprietaria, oltre a quanto sopra previsto, un indennizzo pari al 50% del canone A) (di cui all'art.5 da incrementarsi in relazione all'offerta formulata) relativi agli anni mancanti alla scadenza naturale del contratto da versarsi in unica soluzione entro il 01 marzo dell'annualità successiva alla comunicazione.

In caso di forza maggiore, da valutare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, il recesso è consentito con preavviso di 6 (sei) mesi e comporterà in ogni caso il pagamento del relativo canone fino alla data dell'effettiva efficacia del recesso.

In entrambi i casi il canone A) (di cui all'art.5 da incrementarsi in relazione all'offerta formulata) va versato indipendentemente dalle attività di coltivazione minerarie fino alla effettiva occupazione di suolo pubblico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto
UPAG

Resta salvo l'obbligo del concessionario di riempimento della buca in misura almeno pari al quantitativo estratto nel periodo di concessione.

Il Concessionario deve presentare in allegato alla suddetta comunicazione una dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il programma di sistemazione finale dell'area che deve tenere conto degli obblighi relativi al ripristino ambientale previsti dall'atto originario anche in relazione alle interferenze con l'eventuale prosecuzione dell'attività da parte di nuovo concessionario.

In Caso di recesso trova applicazione la Legge Regionale n. 4/2023.

Il concessionario della cava è tenuto a darne comunicazione alla competente struttura comunale e regionale nelle forme previste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Il recesso ha effetto dalla data di accettazione da parte della struttura regionale competente.

A decorrere dalla data di presentazione del recesso, è fatto divieto al concessionario della cava di eseguire lavori di coltivazione o di variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto dell'autorizzazione o della concessione e delle sue pertinenze. Il concessionario della cava è tenuto a custodire i beni e a provvedere alla loro manutenzione fino alla verifica dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di recupero ambientale.

Il concessionario della cava rinunciante che apporta modifiche allo stato dei beni ha l'obbligo di ripristinarne lo stato a proprie spese e in conformità delle prescrizioni impartite dalla competente struttura regionale.

Art. 17. UTILIZZO MATERIALE ALLA SCADENZA

Tutto il materiale, in qualsiasi fase di lavorazione, che si troverà giacente sui beni del FEC, allo scadere della presente concessione, rimarrà di proprietà del FEC, che potrà disporre secondo legge.

Art. 18. CAUZIONE PROVVISORIA AI FINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Cauzione provvisoria a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà del Concessionario o per intervenuta impossibilità di procedere all'aggiudicazione definitiva per cause riconducibili all'offerente, pari al 2% dell'importo complessivo di contratto stimato che verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto

Art. 19. POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

Al fine di rendere l'introito derivante dalla concessione in oggetto certo, il concessionario è obbligato a presentare all'atto di sottoscrizione del contratto idonea polizza fideiussoria pari all'importo annuo del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto
UPAG

canone di cui alla lettera A) da incrementarsi in relazione all'offerta formulata. La polizza dovrà avere durata pari alla concessione e comunque fino all'anno successivo a garanzia degli importi dovuti.

La polizza definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Lo svincolo della polizza è subordinato al pagamento di tutte le somme contrattuali dovute nonché previa verifica all'assolvimento di tutti gli obblighi e prescrizioni di cui alla normativa regionale.

Art. 20. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFITTO

E' vietata la cessione del contratto.

E' altresì vietato qualsiasi forma di subconcessione della cava anche parziale e/o temporanea.

La sub concessione ad altre imprese delle attività che saranno localizzate nel contesto dell'area in concessione di civica proprietà comporterà la risoluzione di pieno diritto del contratto di concessione.

Art. 21. PENALI

Per l'inosservanza dell'obbligo della misurazione del materiale di cui all'Art. 12 della concessione, si applicherà una penale pari ad € 1.000,00 per ogni inosservanza rilevata.

Per tutte le altre inosservanze relative agli obblighi inerenti l'estrazione coltivabile e contestuale ri-tombamento della buca nonché opere di ripristino ambientale, si applicheranno le sanzioni previste dalle leggi statali e regionali.

Art. 22. SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI PROCEDURA DI GARA

A seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera trasmessa via PEC da inviarsi dal concedente al concessionario. In tal caso il concessionario nulla potrà pretendere dal concedente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale.

Art. 23. SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le sanzioni penali (se il fatto costituisce reato) e le altre sanzioni amministrative previste dalla legge, nel caso di violazione del presente Capitolato, il Comune, previa diffida, sospende la concessione con immediata cessazione dei lavori, fino al cessare delle cause, nei casi in cui la prosecuzione dell'attività:

- possa pregiudicare la stabilità del suolo;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto
UPAG

- possa costituire pericolo alla salute;
- possa costituire pregiudizio per beni di rilevante interesse storico-culturale-artistico;
- possa causare gravi danni ambientali; ovvero in caso di:
 - accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione;
 - gravi e reiterate violazioni di norme dirette alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavori;
 - altre situazioni di inosservanza di norme che comportino da parte di Autorità terze o del Comune, la sospensione dell'attività;
- In tutti i casi sopra previsti è fatto obbligo al Concessionario di dare immediata notizia dell'avvenuto accertamento da parte degli organi di vigilanza preposti.

Comporteranno la risoluzione del contratto, con una penale a carico del concessionario pari ad una annualità del canone (A ai sensi dell'art. 5 da incrementarsi in relazione all'offerta formulata) oltre ai casi previsti dall'art. 1453 del codice civile previa diffida:

- il mancato reintegro della cauzione nei termini previsti all'Art. 9;
- l'esercizio dell'attività estrattiva al di fuori della superficie concessa;
- la violazione dell'Art. 23 (divieto di cessione del contratto e subconcessione).

Resta fermo l'obbligo di versamento del canone contrattuale A) (di cui all'art.5 da incrementarsi in relazione all'offerta formulata).

Art. 24. SUBENTRO

Per garantire continuità alla ricaduta economica dell'affidamento sulla programmazione finanziaria dell'ente in termini di entrate in tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili esclusivamente al soggetto concessionario, l'Amministrazione concedente potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, fermo restante l'ottenimento dell'Autorizzazione Regionale inerente la voltura di quella vigente.

Art. 25. ARBITRATO

Il contratto NON conterrà la clausola compromissoria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto
UPAG

Art. 26. SPESE ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa né eccettuata, compresi gli oneri fiscali, le tasse, le imposte, di qualsiasi natura, presenti e future, sono totalmente a carico del Concessionario.

A carico dell'aggiudicatario sono inoltre:

- i rilievi, i progetti e la predisposizione della documentazione di legge relativa all'approvazione e sfruttamento della cava redatti in conformità alla vigente normativa e costituiti da tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni che dovranno divenire efficaci entro e non oltre 3 mesi dalla sottoscrizione della convenzione pena l'incameramento della cauzione definitiva nella misura del 50%;
- la manutenzione della viabilità di accesso alla cava e di quella interna (come da art.15);
- il recupero ed il ripristino ambientale dell'area, anche delle parti già coltivate, e l'esecuzione di tutte le opere previste nel progetto, con l'obbligo di prestazione delle garanzie previste;
- la nomina di un proprio direttore responsabile di cava, il quale avrà anche responsabilità relativamente all'applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza, nonché tutti gli obblighi, gli apprestamenti e l'individuazione delle figure ex D.Lgs. 25/11/1996 n. 624 e ss.mm.ii;
- la realizzazione dei picchettamenti e delle misurazioni che potranno essere richiesti dall'amministrazione comunale, in qualsiasi momento della fase di coltivazione per verificare la regolarità delle superfici;
- tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

RESTA A CARICO DEL CONCESSIONARIO:

- RICHIEDERE, qualora diverso dall'intestatario dell'autorizzazione regionale oggetto di concessione, preliminarmente all'ufficio regionale competente di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione..

Art. 27. ESONERO RESPONSABILITA'

Il Concessionario è costituito custode del bene concesso ed esonera espressamente l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti cagionati verso terzi o che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.

Il concessionario, a tal proposito, è obbligato a stipulare idonea polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro specifica con massimale minimo di € 1.000.000,00.

Art. 28. RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto
UPAG

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, valgono le norme di legge vigenti e si intende interamente richiamata ove applicabile la Legge Regionale n. 4/2023.

Art. 29. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Non è obbligatoria la presa visione dei luoghi di lavoro.

Art. 30. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Troveranno applicazione i principi dell'ordinamento comunitario in materia di appalti e concessioni e relative norme di recepimento nell'ordinamento italiano ed in particolare quelli previsti di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, oltre naturalmente la disciplina del bando, del capitolato di gara, e le norme alle quali il bando e il capitolato di gara eventualmente rinviano, e comunque quelle applicabili tenuto conto delle prestazioni (di cui l'ente concedente può facoltativamente avvalersi) di fornitura a carico del concessionario, accessorie rispetto al rapporto (principale) di concessione del lotto.

La specificità dell'affidamento e l'esigenza di garantire livelli qualitativi ottimali dello sfruttamento della risorsa, portano a ritenere idoneo procedere all'individuazione del soggetto concessionario attraverso procedura aperta ai sensi del R.D. 827/24 tramite pubblico incanto.

Troveranno applicazione le norme del decreto legislativo 36/2023 espressamente richiamate.

L'aggiudicazione avverrà, proprio al fine di garantire quanto sopra, in attuazione della Decisione a contrarre n. 97159 del 29.08.2024 di avvio alla contrattazione con il sistema dell'offerta economica a rialzo ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 lettera c) e dell'art. 76 comma 2 del regolamento sulla contabilità generale dello stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, a favore del concorrente che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del capitolato d'oneri, avendo presentato regolare domanda e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l'offerta economica il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.

La procedura finalizzata all'aggiudicazione avverrà mediante l'utilizzo della piattaforma Consip Mepa alla quale dovranno iscriversi, se non già iscritti, i concorrenti che intendono partecipare alla gara, alla categoria merceologica cui fa riferimento la presente procedura (Attività di estrazione e lavorazione di materiali lapidei)

A tal fine entro **trenta giorni** dalla presente pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura UTG di Cosenza le ditte interessate dovranno far pervenire richiesta di partecipazione, in busta chiusa, (indicando sulla busta - Gara Cava Falconara Albanese – Non aprire" secondo l'allegato 1 alla presente. Le ditte che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto
UPAG

hanno fatto richiesta verranno quindi invitate a presentare l'offerta, al rialzo, sulla piattaforma MEPA, secondo le modalità tecniche del confronto tra preventivi al rialzo, semprechè risultino alla stessa iscritti secondo la categoria merceologica sopra riportata.

Nell'offerta economica il concorrente dovrà esprimere in numeri e lettere il rialzo sul prezzo base indicato nell'avviso d'asta. Il concorrente dovrà indicare, nell'ambito dell'offerta economica relativamente al punto A il rialzo offerto.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

Art. 31. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del procedimento è la d.ssa Sicilia Maria Gabriella funzionario amministrativo in servizio presso questa Prefettura UTG, limitatamente alla gara e sino alla stipula del contratto.

Il Direttore di Regioneria
(Domenico Giordano)

Il Vice Prefetto Vicario

Cereale

Albo 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il Sottoscritto _____

nato a _____ (Prov _____) il _____

residente in _____ in Via _____

n° _____ C.F. _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole di quanto fissato dall'art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti uso di atti falsi e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- a) Di partecipare per:
 - proprio conto;
 - conto di altre persone fisiche (a tal fine si allega la procura speciale in originale con firma autenticata);
 - conto di persone da nominare;
 - conto di ditta individuale.....con
Sede invia.....,C.F./P.I.....in
qualità di titolare
 - conto di società di persone.....con
Sede invia.....,C.F./P.I.....in
qualità di socio amministratore;
 - conto di altro tipo di società.....con
Sede invia.....n.....C.F./P.I.....in
qualità di amministratore unico munito di poteri di rappresentanza/procuratore speciale.
- b) di essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2022;
- c) che nei propri confronti non sussistono e cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
- d) di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel presente bando;
- e) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'asta;
- f) di essere iscritto presso la CCIAA come esercente l'attività di estrazione e lavorazione materiali lapidei;
- g) di aver realizzato nei tre esercizi antecedenti (2021- 2022 – 2023) un fatturato globale d'impresa per un valore medio annuo pari all'importo di euro 200.000,00. Tale importo

deve essere riferito ad attività nel settore estrazione, trasformazione o commercializzazione di inerti;

- h) di poter fornire attestazioni di un istituto di credito attestante la capacità economica e finanziaria nonché che lo stesso operatore abbia sempre fatto fronte ai suoi impegni;
- i) per le Ditte individuali o Società di non avere alcuna procedura fallimentare o di liquidazione pendente nei propri confronti;

- j) di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, in

via.....Comune di.....

tel.....e-mail.....pec.....

Ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza al trattamento dei dati personali.

Data

Il Dichiarante